



Comune di Padova

Settore Mobilità e Traffico

Ordinanza n. 2014/76/0490 del 30/07/2014

Oggetto: ISTITUZIONE DEL NUOVO COMPARTO Z.T.L. "EREDITANI" IN UNA PARTE DELLA VIA E PIAZZA OMONIMA.
LA REVOCA DELL'ORDINANZA N. 517 DEL 11/07/2007.

IL CAPO SETTORE MOBILITÀ E TRAFFICO Settore Mobilità e Traffico

CONSIDERATO che:

- il Settore Infrastrutture ed Impianti Sportivi del Comune di Padova ha ultimato i lavori relativi alla riqualificazione del comparto del Centro Storico costituito da via Porciglia e piazza Eremitani, adiacente al complesso di particolare pregio storico e artistico Scrovegni-Eremitani;
- si rende necessario adottare all'interno del comparto una disciplina di limitazione del traffico e di valorizzazione della pedonalità diffusa;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 306 del 20/05/2014 che delimita, in particolare, la nuova Zona Traffico Limitato ai sensi dell'art. 7, comma 9, del Codice della Strada;

RICHIAMATE le ordinanze di viabilità cumulative per più vie, comprendenti in particolare provvedimenti relativi alle aree interessate dall'intervento:

RICHIAMATE altresì le seguenti ordinanze relative ai comparti urbani contigui a quello interessato dall'intervento:

- n. 517/191111 del 11/07/2007 "Provvedimenti di viabilità in largo Europa. Revoca dell'ordinanza n. 14841 del 10/04/1976 (parte) e dell'ordinanza n. 316298 del 30/11/2006" che istituiva, in particolare, una corsia riservata ad alcune categorie di veicoli in largo Europa, nella carreggiata sud, nella corsia dedicata alla svolta a sinistra verso la stazione FS, nel tratto compreso tra il varco ZTL e corsoso Garibaldi;
- n. 621/238355 del 6/09/2007 "Istituzione di area pedonale nel tratto di via Altinate compreso fra via degli Zabarella e via San Gaetano, nel tratto di via degli Zabarella compreso fra via San Biagio e via Altinate, via C. Cassan, via G. Anghinoni e nel tratto di via Eremitani compreso fra via Altinate ed il numero civ. 10 (ingresso garage) e modifiche della disciplina del traffico conseguenti";
- n. 768/293392 del 30/10/2007 "Integrazione dell'ordinanza n. 621/238355 del 6/09/2007...";
- n. 83/38096 del 7/02/2008 "Disciplina della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico";
- n. 306/115627 del 3/05/2010 "Revisione parziale della disciplina di accesso dei veicoli commerciali alle aree pedonali";

VISTO il parere favorevole espresso dal Settore Polizia Municipale in data 26/06/2014;

VISTI:

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- l'art. 64 dello Statuto del Comune di Padova;
- gli artt. nn. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

ORDINA

1. la revoca dell'ordinanza n. 517 del 11/07/2007;

2. l'istituzione della Zona Traffico Limitato, con validità dalle ore 0.00 alle ore 24.00 dei giorni feriali e festivi, in:
 - a) via Eremitani, tratto compreso tra la piazza omonima ed il numero civico 10;
 - b) piazza Eremitani, tratto compreso tra corso Garibaldi e la via omonima;
3. all'interno della Zona Traffico Limitato così istituita è consentito il transito con le modalità di cui all'ordinanza n. 83/38096 del 7/02/2008;
4. la revoca delle eventuali ordinanze, o parti di esse, in contrasto con la presente;
5. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
6. al Settore Infrastrutture ed impianti Sportivi, citato in premessa, di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente Capo Settore Mobilità e Traffico.

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

30/07/2014

Il Capo Settore Mobilità e Traffico
Daniele Agostini

